TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DEL KUWAIT SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come la parte Contraente e lo Stato Contraente),

Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra loro e in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e aumenteranno la prosperità in entrambi gli Stati Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo

- 1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica incluso il Governo uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformità alle leggi e ai regolamenti di quello Stato. Senza limitare il carattere generale di quanto sovramenzionato, il termine "investimento" include:
 - (a) beni mobili e immobili così come ogni altro tipo di diritti di proprietà in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi.
 - (b) azioni, titoli e obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società e titoli dello Stato.
 - (c) diritti su denaro o su qualsiasi attività avente valore economico legato ad un investimento;
 - (d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali e altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, nomi commerciali e avviamento dì imprese.

- (e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, estrarre e sfruttare le risorse naturali.
- 2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
- 3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.
- 4) Per "persona giuridica" si intende, in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti, qualsiasi entità stabilita e riconosciuta secondo la legge dello Stato come persona giuridica, quali enti pubblici, società, autorità, fondazioni, società private, industrie, istituzioni e organizzazioni a prescindere se le loro responsabilità siano limitate o di altro genere.
- 5) Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento e in particolare, anche se non in via esclusiva, ivi compresi profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, diritti di sfruttamento, royalties o compensi.
- 6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale la sovranità, i diritti sovrani e/o la giurisdizione.

Articolo 2

Promozione e protezione degli Investimenti

- 1) Ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire, sul suo territorio e zone marittime e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, permetterà tali investimenti.
- 2) Ciascuno Stato Contraente assicurerà sempre un giusto ed equo trattamento per gli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non sia in alcun modo sottoposta e/o pregiudicata in misure irragionevoli o discriminatorie.
- 3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno tra loro periodicamente in relazione alla possibilità di investimento all'interno dei territori e zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia al fine di determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere più proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 3

Disposizioni della nazione più favorita

1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio territorio e zone marittime, accorderà agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti ed ai proventi dei suoi stessi investitori o agli investimenti e ai proventi degli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il più favorevole.

- 2) Ciascuno Stato Contraente, nel suo territorio e zone marittime concederà agli investitori dell'altro Stato Contraente per quanto riguarda la gestione, conservazione, utilizzazione, godimento o destinazione dei loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi stessi investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il più favorevole.
- 3) Il trattamento summenzionato non dovrà essere a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo internazionale multilaterale o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed un Paese Terzo al fine di evitare una doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

Articolo 4

Indennizzo per Danni o Perdite

- 1. Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti subiscono perdite dovute alla guerra, o ad altro conflitto armato, ad uno stato di emergenza nazionale o ad altri fatti analoghi nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un giusto e adeguato indennizzo a seguito della perdita subita. I risultanti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivo ritardo.
- 2. Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del tale Stato Contraente o, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un Paese terzo.

Articolo 5

Nazionalizzazione o

Espropriazione

- 1. (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprietà, possesso. controllo o godimento di detti investimenti, salvo le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un tribunale competente.
 - (ii) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione nel territorio e zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, contro un sollecito, adeguato e giusto indennizzo e a condizione che tali misure siano attuate su base non discriminatoria ed in conformità con la normale procedura legislativa.

(iii) Tale indennizzo sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o sia divenuta di pubblico dominio e sarà determinata in conformità ai principi di valutazione riconosciuti come quello del valore di mercato. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di principi di equità, tenendo conto inter alia, del capitale investito, della svalutazione del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento o di altri fattori pertinenti.

L'indennizzo includerà un interesse pari al tasso dì interesse LIBOR dei 6 mesi in corso, dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sarà riferito alle procedure di saldo ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo verrà prontamente pagato e potrà essere rimpatriato.

- (iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica, che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e zone marittime e nel quale l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantirà che un sollecito, adeguato e giusto indennizzo sia ricevuto e possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sarà determinato sulla base dei principi di valutazione riconosciuti come il valore di mercato delle azioni immediatamente anteriore al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa di pubblico dominio. L'indennizzo dovrà includere un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.
- 2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno anche al profitto corrente su un investimento così come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6

Rimpatrio del Capitale e del Profitto

- 1) Ciascuno Stato Contraente garantirà, senza ritardo e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali il trasferimento in valuta convertibile dei:
 - a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizio tecnico, interesse o altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell' altro Stato Contraente;

- b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;
- c) fondi per il rimborso di prestiti;
- d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato Contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti nazionali.
- 2) Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare, sui trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un qualsiasi Paese terzo.
- 3) Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati secondo i tassi di cambio ufficiali concordati col Fondo Monetario Internazionale o, nel caso in cui tali tassi non esistono, con i tassi di cambio ufficiali per i Diritti speciali di Prelievo o Dollari statunitensi o qualsiasi altro tipo di valuta convertibile per la quale si sia convenuto da parte degli Stati Contraenti.
- 4) Tuttavia, tali summenzionati trasferimenti dovranno essere soggetti a ragionevoli procedure regolamentari che di volta in volta saranno in vigore nel paese ospite e analogamente saranno soggetti al diritto del suo Governo di imporre ragionevoli restrizioni per periodi temporanei al fine di far fronte a situazioni di fondamentale squilibrio economico.

Articolo 7

Surrogazione

Nel caso in cui uno Stato Contraente abbia concesso garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettuato il pagamento a tale investitore secondo la garanzia, l'altro Stato Contraente riconoscerà il trasferimento del diritto di tale investitore al primo menzionato Stato Contraente e la surrogazione di quello non eccederà i diritti originali di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 8

Composizione delle controversie sugli investimenti

1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato Contraente e un investitore dell'altro Stato Contraente concernenti un investimento di quell'

investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente saranno, se possibile, composte amichevolmente.

- 2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la disputa a:
 - a. la corte competente dello Stato contraente per una decisione; ovvero
 - b. iniziare procedure conciliative o di arbitrato secondo le disposizioni della
 Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 Marzo 1965 o del
 Regolamento sulle facilitazioni supplementari ivi citato. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuerà in conformità alle Regole in materia di Arbitrato del Diritto Commerciale Internazionale della Commissione delle
 Nazioni Unite dei 1976.
- 3) Nessuno Stato Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato finché le procedure non siano state concluse e un Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 9

Composizione delle controversie tra Stati Contraenti

- 1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all' interpretazione e all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso dei canali diplomatici.
- 2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti informa per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta di uno degli Stati Contraenti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
- 3) Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Stato Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno, quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovrà agire in qualità di Presidente (qui di seguito denominato Presidente).
- Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
- 4) Se entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo una delle due Parti non avrà ancora designato il suo arbitro o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, si può formulare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, ovvero se gli è impossibile esercitare detta funzione, il Vice Presidente sarà invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare detta funzione, il membro della Corte internazionale di Giustizia che

segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti sarà invitato ad effettuare la nomina.

5) il Tribunale arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Stato Contraente sosterrà i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali. Il costo del Presidente e i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale determinerà la propria procedura.

Articolo 10

Relazioni tra gli Stati

Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

Articolo 11

Applicazione di altre norme

- 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro accordo internazionale, di cui entrambi gli Stati Membri siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedirà ad uno dei due Stati Contraenti o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato investimenti nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli al proprio caso.
- 2) Qualora il trattamento da accordare da parte di uno Stato Contraente ad investitori di un altro Stato Contraente, secondo le sue leggi e suoi regolamenti od altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore all'ultima data in cui ognuno dei due Stati Contraenti notificherà all'altro che i suoi adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati soddisfatti.

Articolo 13

Durata e Scadenza

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di venti anni e continuerà a restare in vigore per un analogo periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.

In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in duplice copia a Roma il 17 Dicembre 1987. Corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo dello Stato del Kuwait

Per il Governo della Repubblica italiana

PROTOCOLL0

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait relativo alla promozione e alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che debbono essere considerate come una parte integrante del detto Accordo.

Per casi, specifici al di là del fine del presente Accordo, entrambe le Parti concordano sulla possibilità di consultazioni bilaterali qualora gli interessi predominanti degli investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunità di applicare i principi o le disposizioni del presente Accordo.

1. In relazione all'articolo 3:

- a) A tutte le attività implicanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione e operazioni di ogni tipo si garantirà un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività connesse agli investimenti effettuati dai cittadini dello Stato ospite o degli investitori di Paesi terzi qualunque sia quello più favorevole. Non ci sarà alcun impedimento al normale svolgersi di tali attività, purché esse siano svolte in conformità con le leggi e i regolamenti del paese ospite e in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
- b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti sarà accordato il sostegno adeguato per lo svolgimento delle loro attività professionali.
- c) Gli Stati Contraenti faciliteranno, alla luce dei loro ordinamenti giuridici nazionali, l'emissione di visti d'entrata e di autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente connessi con un investimento nel territorio o zone marittime dell'altro Stato Contraente.

2. In relazione all'Articolo 5:

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni misura di esproprio, nazionalizzazione od altre misure analoghe come il congelamento dei beni relativi agli investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.

3. In relazione agli Articoli 4,5,6

- a) Il termine "senza indebito ritardo" nell'ambito del significato degli articoli 4,5 e 6 si ritiene sia rispettato se si effettua un rimpatrio entro tale periodo come è generalmente richiesto secondo la prassi finanziaria internazionale e non più oltre, comunque, di tre mesi.
- (b) Le remunerazioni di capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.
- (c) Gli Stati Contraenti concordano sul fatto che le possibili procedure menzionate nel paragrafo dell'articolo 6 saranno applicate in buona fede e sul fatto che il periodo di restrizione sarà, comunque strettamente limitato al tempo necessario a fronteggiare situazioni di fondamentale squilibrio economico.

4. In relazione all'Articolo 8:

Per quanto riguarda l' arbitrato ai sensi del paragrafo (2) dell'Articolo 8 che sarà condotto in conformità alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite di diritto Commerciale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto, da tre arbitri. Ogni parte sceglierà un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo, che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all' arbitrato.

Se le nomine non saranno effettuate entro il periodo di tempo sovramenzionato, ciascuna delle due parti potrà invitare il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine richieste entro due mesi.

- b) Il Tribunale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia, e sarà fatta rispettare dalle due parti alla controversia in conformità con gli ordinamenti giuridici nazionali.
- c) La decisione di Arbitrato sarà presa in conformità con gli ordinamenti nazionali ivi incluse le norme relative ai conflitti dello Stato Contraente che accetta gli investimenti

e in conformità con le disposizioni del presente Accordo così come con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da entrambi gli Stati Contraenti.

(d) Ogni parte della disputa sosterrà l'onere relativo del proprio arbitro e della sua consulenza durante le procedure di arbitrato. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte eguale da entrambe le parti alla controversia.

Redatto in duplice copia a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H , nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA